DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2000

che modifica la decisione 98/653/CE recante misure d'emergenza rese necessarie dall'insorgere di casi d'encefalopatia spongiforme bovina in Portogallo

[notificata con il numero C(2000) 212]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/104/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [3], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 98/653/CE della Commissione, del 18 novembre 1998, recante misure d'emergenza rese necessarie dall'insorgere di casi d'encefalopatia spongiforme bovina in Portogallo [4], modificata da ultimo dalla decisione 1999/713/CE [5], vieta la spedizione di prodotti di origine bovina fino al 1° febbraio 2000.

(2) L'attuale tasso di incidenza della encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in Portogallo, calcolato rispetto agli ultimi dodici mesi e per milione di capi bovini di età superiore a ventiquattro mesi, è di 236 casi. Secondo il codice zoosanitario dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE), edizione 1999, un paese o una zona sono classificati come caratterizzati da un elevato tasso di incidenza della BSE se quest'ultimo, calcolato rispetto agli ultimi dodici mesi, è risultato pari o superiore a cento casi per milione di capi bovini di età superiore a ventiquattro mesi presente in tale paese o zona.

(3) Il codice zoosanitario dell'UIE raccomanda che le carni e i prodotti a base di carne di origine bovina provenienti da paesi o da zone classificati come ad alta incidenza di BSE siano esportati solo laddove sussistano determinate condizioni rigorose, quali un divieto effettivo sull'uso di mangimi, un sistema di identificazione permanente che consenta di risalire alla fattrice e alla mandria di origine dei bovini, la rimozione del materiale specifico a rischio nonché la macellazione e la completa distruzione di taluni animali ad alto rischio, come la progenie e le coorti di nascita degli animali infetti. Le carni e i prodotti di origine bovina possono dunque essere esportati solo nell'ambito di due programmi: un programma di certificazione degli allevamenti, che indichi che i prodotti sono stati ottenuti da animali nati, allevati e rimasti in allevamenti in cui nessun caso di BSE è stato segnalato negli ultimi sette anni, o un programma cronologico, che indichi che i prodotti sono stati ottenuti da animali nati successivamente alla data di applicazione di un divieto effettivo sull'uso di mangimi.

(4) Dal 14 al 18 giugno e dal 25 al 29 ottobre 1999, l'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione ha svolto in Portogallo missioni riguardanti questioni connesse alla BSE da cui è emerso che in tale paese vige un divieto effettivo sull'uso di mangimi e che il Portogallo ha introdotto tutta una serie di norme sull'identificazione e la registrazione dei bovini.

(5) Il 3 dicembre 1999 il Portogallo ha presentato alla Commissione una prima proposta per un «programma cronologico»; tale programma deve essere esaminato tenendo conto delle misure adottate dal Portogallo in merito al divieto sull'uso di mangimi, alla rintracciabilità dei bovini, alla macellazione della progenie e delle coorti di nascita degli animali infetti da BSE e all'eliminazione del materiale specifico a rischio; inoltre, l'attuazione delle suddette misure deve essere verificata da una missione comunitaria prima che la Commissione possa proporre al comitato veterinario permanente una revoca parziale dell'embargo.

(6) Date le circostanze, è opportuno mantenere il divieto di spedizione dei prodotti di origine bovina fino a quando il programma proposto dal Portogallo non possa essere adottato.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 98/653/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 4, i termini «sino al 1° febbraio 2000» sono soppressi.

[1] GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
[2] GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.
[3] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
[4] GU L 311 del 20.11.1998, pag. 23.
[5] GU L 281 del 4.11.1999, pag. 90.

2) Il testo dell'articolo 16, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. La presente decisione viene riesaminata entro il 18 maggio 2000, sulla base di un esame globale della situazione, in particolare tenendo conto degli sviluppi dell'incidenza della malattia e dell'effettiva applicazione delle pertinenti misure, delle nuove conoscenze in campo scientifico e del programma cronologico proposto dal Portogallo.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione